

CINQUANT'ANNI DALLA LEGGE DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO:
PRINCIPIO RIEDUCATIVO, RAZIONALITÀ SECURITARIA
E PROSPETTIVE FUTURE

Tiziana Guacci*

SOMMARIO: 1.- La riforma del 1975 e la ridefinizione del potere punitivo; 2.- Il principio rieducativo come criterio strutturale; 3.- La razionalità securitaria e la gestione del rischio; 4.- Le tensioni costituzionali e le tre logiche dell'esecuzione penale; 5.- Le criticità attuali e le prospettive di riforma; 6.- Considerazioni conclusive.

1.- La riforma del 1975 e la ridefinizione del potere punitivo

Cinquant'anni dopo l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'interrogativo più fecondo non riguarda semplicemente il grado di attuazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, ma la trasformazione della funzione stessa dell'esecuzione penale nell'ordinamento italiano. La riforma del 1975 non fu soltanto una legge di settore: rappresentò un tentativo di ridefinire il senso della pena nello Stato costituzionale, spostando il baricentro dalla custodia alla relazione, dall'afflizione al trattamento, dalla neutralizzazione alla responsabilizzazione. In questo senso, essa non intervenne soltanto sulle condizioni di detenzione, ma sulla grammatica del potere punitivo, incidendo sulle categorie attraverso cui lo Stato concepisce il rapporto tra autorità e persona condannata. La cesura rispetto al passato fu tanto simbolica quanto normativa. Il carcere pre-costituzionale era lo spazio paradigmatico della sovranità: luogo chiuso, impermeabile, in cui il corpo del condannato veniva sottratto alla società e sottoposto a un regime di disciplina tendenzialmente indifferente alla sua soggettività. L'istituzione penitenziaria si configurava come apparato di custodia e contenimento, finalizzato alla mera esecuzione della sentenza. La legge del 1975 incrinò questa logica introducendo un'idea radicale: l'esecuzione della pena non è un tempo sospeso rispetto ai diritti fondamentali, ma un ambito in cui essi devono essere reinterpretati e resi compatibili con la restrizione della libertà. La persona detenuta non è più solo oggetto di custodia, ma soggetto di un percorso

* Direttrice di sezione personale, disciplina e contenzioso di Polizia penitenziaria, già cultrice di diritto penitenziario.

individualizzato. Il trattamento penitenziario, nella sua ambizione originaria, non era un semplice programma rieducativo, ma un dispositivo di riconoscimento della capacità trasformativa del soggetto, fondato sull'assunto che la dignità non venga meno con la condanna.

2.- Il principio rieducativo come criterio strutturale

In tale prospettiva, il principio rieducativo assume una dimensione strutturale. Esso non si limita a orientare l'organizzazione interna degli istituti, ma permea l'intero sistema dell'esecuzione penale, imponendo che ogni restrizione ulteriore rispetto alla privazione della libertà sia giustificata da esigenze effettive e proporzionate. La rieducazione diventa così criterio di legittimità delle scelte amministrative, parametro di valutazione delle misure di sicurezza e fondamento delle misure alternative alla detenzione. Non si tratta soltanto di "umanizzare" il carcere, ma di riconfigurare la pena come processo dinamico, aperto alla progressione e alla verifica.

Tuttavia, già in questa impostazione era presente un'ambivalenza. Il trattamento presuppone una valutazione continua della personalità, una classificazione, una osservazione scientifica. Il carcere riformato non abbandona la dimensione disciplinare, ma la rielabora in chiave pedagogica. La pena diventa processo di produzione di una nuova soggettività conforme alle aspettative normative dell'ordinamento. In questa prospettiva, l'ordinamento penitenziario può essere letto come uno spazio in cui si costruisce il "condannato rieducabile", attraverso pratiche di lavoro, istruzione, responsabilizzazione, ma anche attraverso procedure valutative che definiscono chi sia meritevole di progressione trattamentale. L'individualizzazione, che costituisce il punto di forza del modello, comporta al contempo il rischio di una discrezionalità ampia, potenzialmente diseguale e opaca.

3.- La razionalità securitaria e la gestione del rischio

A partire dagli anni Novanta, una seconda razionalità si è progressivamente sovrapposta a quella trattamentale: la razionalità securitaria. L'inasprimento delle politiche penali in risposta ai fenomeni di criminalità organizzata e terrorismo, nonché la crescente sensibilità sociale verso la sicurezza, hanno inciso profondamente sull'assetto dell'esecuzione. L'introduzione e il consolidamento di regimi differenziati e di preclusioni all'accesso ai benefici hanno segnato il passaggio da un modello fondato sulla trasformabilità presunta del soggetto a un modello centrato sulla gestione del rischio. La pena non è più soltanto risposta al fatto commesso, ma strumento di contenimento di una pericolosità proiettata nel futuro. La categoria della "pericolosità sociale" assume una centralità sistemica che eccede la dimensione trattamentale e tende a cristallizzare l'identità del condannato, trasformando la prognosi in etichetta.

In questo scenario, l'esecuzione penale si trasforma in un laboratorio di amministrazione della sicurezza. La differenziazione tra detenuti, lungi dall'essere solo tecnica, assume una valenza simbolica e politica: alcuni soggetti vengono collocati in un circuito in cui la

Interventi

prospettiva di reintegrazione è strutturalmente compressa. L'idea stessa di rieducazione rischia di essere subordinata a una logica di affidabilità preventiva. Non si valuta più soltanto il percorso compiuto, ma la probabilità di recidiva, l'adesione a parametri di dissociazione, la collaborazione con l'autorità. La soggettività penale viene così filtrata attraverso criteri che intrecciano responsabilità e strategia investigativa, trasformando l'accesso ai benefici in uno spazio di negoziazione implicita tra il detenuto e lo Stato.

4.- Le tensioni costituzionali e le tre logiche dell'esecuzione penale

Le recenti decisioni delle corti nazionali e sovranazionali hanno evidenziato la fragilità costituzionale di un sistema che neghi in radice la possibilità di evoluzione del condannato. Il principio secondo cui nessuna pena può essere definitivamente priva di una prospettiva di liberazione non costituisce soltanto una clausola umanitaria, ma un'affermazione strutturale: lo Stato costituzionale non può rinunciare alla presunzione di trasformabilità della persona senza contraddire la propria legittimazione. In gioco non vi è solo la disciplina dell'ergastolo ostativo o dei benefici penitenziari, ma la coerenza complessiva tra funzione della pena e dignità umana. La tensione tra sicurezza e rieducazione diventa, in questo contesto, una cartina di tornasole della qualità democratica dell'ordinamento.

A cinquant'anni dalla riforma, l'ordinamento penitenziario appare dunque attraversato da tre logiche che coesistono in tensione: la logica disciplinare, che organizza la vita intramuraria; la logica trattamentale, che mira alla risocializzazione; e la logica securitaria, che governa il rischio. Il problema non è l'esistenza di ciascuna di esse, ma la loro gerarchia implicita. Quando la sicurezza diventa criterio ordinatore, il trattamento si riduce a variabile subordinata; quando la rieducazione mantiene centralità, la sicurezza viene reinterpretata come risultato e non come presupposto. La questione è dunque politica prima ancora che tecnica: quale idea di persona e di comunità si intende assumere come fondamento della pena?

5.- Le criticità attuali e le prospettive di riforma

Le criticità attuali – sovraffollamento cronico, carenze strutturali, difficoltà di accesso al lavoro e alla formazione – non sono solo deficit organizzativi, ma fattori che incidono sulla possibilità stessa di dare contenuto al principio rieducativo. In un sistema saturo, la gestione dell'emergenza tende a prevalere sulla progettualità trattamentale. La pena torna a essere prevalentemente contenimento, mentre la dimensione trasformativa si indebolisce. Il sovraffollamento, in particolare, produce una compressione generalizzata dei diritti, riduce gli spazi di individualizzazione e rende il trattamento una formula retorica priva di effettività. In tali condizioni, anche il personale penitenziario viene investito da una funzione ambivalente, oscillante tra compiti custodiali e aspirazioni educative difficilmente conciliabili.

Le prospettive future richiedono allora uno spostamento di sguardo. Più che interrogarsi su come rendere il carcere "migliore", occorre domandarsi quale debba essere il ruolo

della detenzione nel sistema sanzionatorio complessivo. Le misure alternative, spesso lette come strumenti deflattivi, potrebbero essere reinterpretate come espressione ordinaria della pena costituzionale, riservando la detenzione intramuraria a ipotesi realmente residuali e proporzionate. Ciò implica un rafforzamento dei servizi territoriali, una maggiore integrazione tra sistema penale e welfare, nonché un investimento culturale sulla giustizia riparativa come spazio di responsabilizzazione effettiva.

Parallelamente, l'emergere di strumenti di valutazione del rischio sempre più sofisticati – inclusi modelli algoritmici – impone una riflessione sul pericolo di una tecnicizzazione opaca delle decisioni di sorveglianza. Se la prognosi di pericolosità viene affidata a parametri statistici non trasparenti, il rischio è quello di sostituire alla discrezionalità umana un automatismo probabilistico che cristallizza il passato nel futuro. La sfida consiste nel coniugare razionalità decisionale e garanzie procedurali, evitando che la logica predittiva eroda lo spazio del giudizio individualizzato e del contraddittorio.

6.- Considerazioni conclusive

Il cinquantenario della legge del 1975 non dovrebbe essere celebrato come un traguardo, ma assunto come occasione per ridefinire l'identità dell'esecuzione penale. L'ordinamento penitenziario è il luogo in cui lo Stato mostra il volto concreto della propria concezione della persona: se la considera definitivamente riducibile al reato, oppure capace di eccedere il fatto commesso. Ogni scelta normativa in questo ambito incide sulla forma della democrazia costituzionale, poiché misura la distanza tra proclamazione dei diritti e loro effettiva tutela nei confronti di chi si trova in una posizione di massima vulnerabilità.

In definitiva, la questione non è se la rieducazione sia stata pienamente realizzata, ma se l'ordinamento sia disposto a continuare a credere nella trasformabilità dell'essere umano come presupposto irrinunciabile della pena. È su questa opzione antropologica, prima ancora che giuridica, che si giocheranno i prossimi cinquant'anni dell'esecuzione penale. Se la pena verrà concepita come spazio di possibile reintegrazione, l'esecuzione potrà rimanere fedele alla promessa costituzionale; se invece prevarrà una logica di esclusione definitiva, il carcere tornerà a essere il luogo in cui la sovranità si afferma attraverso la negazione della speranza.